

APPROFONDIMENTI REGISTRO ANAGRAFE SICUREZZA

RAS Registro Anagrafe Sicurezza

Con la recente riforma della disciplina del condominio è stato definito che l'amministratore condominiale ha l'obbligo di effettuare una completa individuazione dei pericoli riscontrabili nelle parti comuni dell'edificio di cui è responsabile, intendendo per pericolo la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore, avente il potenziale di causare danni, come definito dall'art. 2 lettera r) del d.lgs. n. 81/08.

Dell'assolvimento di tale obbligo deve essere fornita evidenza all'interno del registro anagrafe sicurezza (ras), parte integrante del registro di anagrafe condominiale di cui al punto 6 dell'art. 1130 del codice civile che così recita:

“curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;”¹

Il RAS, che contiene i dati che emergono da una procedura di individuazione dei pericoli e di analisi dei rischi potenziali ad essi collegati, è il documento che, fornendo evidenza dello stato di salute delle parti comuni condominiali, ti consente di assolvere l'obbligo che ti è stato assegnato dal legislatore. Il RAS evidenzia inoltre la rispondenza del condominio ai requisiti di ordine documentale e organizzativo richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Con il RAS, se necessario, grazie alla sua semplice e chiara impostazione, sarà immediata l'individuazione dei rischi residui per programmare interventi, procedure e indicazioni comportamentali finalizzate al contenimento degli stessi.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall'art. 32, comma 1, della medesima L. 220/2012, modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.